



GIUNTA REGIONALE

## SERVIZIO AUTONOMO CONTROLLI E ANTICORRUZIONE

L'Aquila, 03.03.2022

Al Direttore Generale della Regione  
Ai Direttori regionali  
Ai Dirigenti dei Servizi Autonomi  
Ai Dirigenti di Servizio

**OGGETTO:** “*Vademecum per l’attuazione degli obblighi di Trasparenza*”. Comunicazioni e ulteriori esplicitazioni.

Con nota protocollo n. 379003/21 del 24.09.2021 dello scrivente Servizio è stato trasmesso il *Vademecum* in oggetto, contenente anche apposita sezione recante “Istruzioni operative per le strutture amministrative regionali ai fini della corretta applicazione della normativa privacy, con riguardo agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013”.

A seguito della diffusione del suddetto Documento, sono pervenute talune richieste di parere, riguardanti principalmente pubblicazione di graduatorie, atti di esproprio e atti amministrativi vari con particolare riferimento alla presenza nei medesimi di dati personali quali “nome e cognome”.

La ricorrenza dei quesiti pervenuti induce a ritenere utile fornire ulteriori elementi di riflessione, rammentando preliminarmente che:

1. la pubblicazione dei provvedimenti contenenti dati personali rappresenta, di per sé, una specifica tipologia di trattamento del dato, in quanto comporta la “*possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali*” (cfr. art. 7-bis co. 1 D.Lgs. 33/2013);
2. il comma 4 dell’art. 7 bis del D.lgs. 33/2013 esplicita che “*nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*”;
3. l’art. 7 bis co. 3 prevede che “*le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis (esclusione e limiti all'accesso civico), procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti*”.

Dalle disposizioni sopra richiamate si evince che:

- ove la pubblicazione sia effettuata in ossequio ad un obbligo di legge o di regolamento, per finalità di trasparenza o per altre finalità (pubblicità legale, pubblicità integrativa dell'efficacia, pubblicità dichiarativa o notizia), devono essere resi non intelligibili i dati personali non pertinenti (o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione);
- la pubblicazione effettuata in assenza di una previsione di legge o regolamento comporta la preliminare anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti nell'atto da pubblicare.

Il legislatore regionale ha introdotto la disposizione di cui all'art. 20 della L.R. 1/2022, rubricato "*Ulteriori obblighi di trasparenza*", alla cui lettura si rimanda. Detta disposizione, ampliando, rispetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013, la tipologia dei provvedimenti soggetti a pubblicazione, precisa che comunque la pubblicazione dei medesimi debba avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento di dati personali.

Il GDPR, all'art. 4 punto 1) definisce dato personale: "*qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale*".

Posto che la tutela dei dati personali va sempre garantita e che la loro pubblicazione non può che avvenire nel rispetto di tale garanzia, detta tutela deve essere assicurata sin dalla fase di formazione dei provvedimenti e documenti soggetti a pubblicazione, prestando attenzione a selezionare solo e soltanto i dati personali pertinenti alle specifiche finalità.

La minimizzazione del trattamento, principio cardine del GDPR, prescrive infatti che siano trattati solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità. È la logica del principio "*privacy by design*" per il quale la valutazione del rischio inerente le attività di trattamento deve essere effettuata già dal momento della "progettazione" del provvedimento, ovvero prima che il trattamento inizi. Ne consegue che la valutazione circa la pertinenza del dato da trattare ed eventualmente pubblicare è attività da svolgere caso per caso dai Direttori e dai Dirigenti in relazione alle finalità perseguite con i predisponendi provvedimenti.

Può essere utile ricordare, ad esempio, che, per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione di atti di concessione di "sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici" a persone fisiche ed enti pubblici e privati, è in ogni caso esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (cfr. art. 26, comma 4, D.Lgs.33/2013), così come è sempre vietata la pubblicazione di dati sullo stato di salute (cfr. art. 7-bis, comma 6, D.Lgs.33/2013).

È evidentemente vietata anche la diffusione di qualsiasi dato o informazione da cui si possa desumere lo stato di malattia, l'esistenza di patologie, condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici degli interessati; divieti questi che intendono tutelare la dignità, i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato ed evitare che persone che si trovano in condizioni economiche/sociali disagiate soffrano l'imbarazzo della diffusione di tali informazioni, o possano essere sottoposte a conseguenze indesiderate a causa della conoscenza da parte di terzi della particolare situazione personale.

Il rispetto delle norme di tutela dei dati personali esige che ogni Direttore e Dirigente presti, già in fase di redazione dei provvedimenti, la massima attenzione nella selezione dei dati personali utilizzati nei medesimi, temperando le esigenze di tutela dei dati con quelle di trasparenza e/o pubblicità dei provvedimenti. Delle determinazioni assunte in merito alla selezione dei dati e alla loro pubblicazione va data espressa contezza e motivazione nei provvedimenti, costituendo dette determinazioni un requisito di regolarità dei provvedimenti stessi.

È evidente che il rispetto dei principi posti a fondamento del regolare trattamento dei dati personali e della corretta pubblicazione dei provvedimenti che li contengono deve essere assicurato nel riesame dei provvedimenti già adottati e di cui al citato art. 20 della L.R. 1/2022.

Nel confidare che la suesposta disamina possa costituire ulteriore utile supporto alle attività degli uffici della Giunta Regionale, si inviano cordiali saluti.

Il Dirigente del Servizio Autonomo  
“Controlli e Anticorruzione”  
Dott.ssa Filomena Ibello  
Firmato digitalmente  
*Certificatore: Aruba SpA*  
*Firma digitale n° 6130940001751004*